Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 10 agosto 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 182 DEL 10 AGOSTO 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro navennali 5 % di scadenza 15 settembre 1951, Serie speciale, emessi in base ai decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 170, e 20 agosto 1947, n. 1049, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª effettuate dal 17 al 28 luglio 1951.

(3690)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Comune di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Ferrara:** Estrazioni di obbligazioni del prestito di L. 2.000.000 per le case popolari. — **Ferrovia del Renon, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 4 luglio 1951. — **Città di Domodossola:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1951. — **Società Italiana Rifornimenti Petroli Affini « S.I.R.P.A. », società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1951. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Elenco delle obbligazioni provinciali di 1ª e 2ª emissione sorteggiate l'11 luglio 1951. — **Unione esercizi elettrici, società per azioni:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1951, e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana della celluloide:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1951. — **Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili « A.N.I.C. »:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1951. — **Società per azioni Consumatori combustibili e ghise (già Consorzio C.A.M.):** Obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1951. — **Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1951. — **Immobiliare Montevideo, società per azioni:** Estrazione di obbligazioni. — **« Terni » Società per l'industria e l'elettricità, società per azioni:** Estrazione titoli obbligazionari 6 % - Scadenza 1974 avvenuta il 30 luglio 1951.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1951, n. 620.

Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la corresponsione della quota annua delle spese dovute per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, a cui il Governo italiano ha aderito con legge 5 aprile 1950, n. 295.

Art. 2.

Alla spesa di L. 6.890.000, corrispondente a dollari U. S. A. 10.601,72, viene fatto fronte, per l'esercizio 1950-51, mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del Capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 16 giugno 1951, n. 621.

Modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per particolari categorie di personale, ammesse alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione, o che svolgono attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione dei contributi è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il te-

soro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.

Per le categorie predette l'ammontare delle prestazioni che sono commisurate, in virtù delle vigenti norme, all'importo degli assegni goduti, è calcolato in base alla somma fissa come sopra determinata.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a riunire in testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con facoltà di coordinarle, modificarle ed integrarle, fermi restando i principî e i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente.

Le norme di carattere regolamentare, anche se già contenute in atti legislativi, sono riunite nell'apposito regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 giugno 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — PELLA — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 29 giugno 1951, n. 622.

Assegnazione di un nuovo termine per l'esecuzione delle opere relative alla Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' assegnato un nuovo termine, dal 18 novembre 1950 al 18 novembre 1953, entro il quale dovranno essere compiute le opere necessarie per la Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, già « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 1722, prorogato con decreto Presidenziale 13 novembre 1947, n. 1230.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — PICCIONI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 29 giugno 1951, n. 623.

Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di tribunale militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli della giustizia militare per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare della Repubblica o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare sono conferiti, fino al 31 dicembre 1951, secondo le norme di cui all'art. 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1378, ai magistrati e cancellieri in possesso dell'anzianità minima prescritta alla data del relativo scrutinio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 12 luglio 1951, n. 624.

Assunzione degli insegnanti di lingua straniera nel ruolo transitorio ordinario della scuola media.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, con decorrenza 1° ottobre 1950, salvo le retrodatazioni previste, nei posti di ruolo transitorio ordinario delle scuole medie, gli insegnanti di lingua straniera, laureati, ovvero diplomati a conclusione di un corso di studi a carattere universitario, appartenenti alle seguenti categorie:

a) vedove di guerra di cui al regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091, e successive modificazioni;

b) gli inclusi nelle graduatorie dei vincitori di concorso per cattedre di lingue straniere nelle scuole tecniche, riservati, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, a perseguitati politici e razziali, a quanti furono costretti ad espatriare, o furono, anche di fatto, impediti di prendere parte ai concorsi da un provvedimento governativo di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.

Art. 2.

L'assegnazione nei ruoli della scuola media è disposta per sedi non comprese fra quelle alle quali si accede per concorso speciale, di cui all'art. 9 della legge 1° giugno 1942, n. 675.

Art. 3.

Per quanto non è contemplato dalla presente legge si fa esplicito riferimento alle disposizioni del citato decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, in quanto però queste non siano in contrasto con l'intento della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 24 luglio 1951, n. 625.

Conferimento del grado di capitano ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai tenenti appartenenti al ruolo degli ufficiali maestri di scherma dell'Esercito, soppresso con l'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e conservato ad esaurimento a norma dell'art. 13 dello stesso decreto legislativo, i quali abbiano compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio favorevole delle competenti autorità giudicatrici, il grado di capitano, fermi restando il trattamento economico e il limite di età per essi stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Gli ufficiali che abbiano ottenuta la promozione in base al comma precedente continueranno ad essere compresi nell'organico degli ufficiali subalterni dell'Arma di fanteria, come stabilito dall'ultimo comma del citato art. 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

Art. 2.

Fermi restando il trattamento economico ed il limite di età stabiliti dalle vigenti disposizioni, ai tenenti maestri di scherma dell'Aeronautica, che abbiano compiuto il periodo di servizio previsto dalle disposizioni in vigore per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio favorevole della competente Commissione di avanzamento, il grado di capitano, sempre che i pari grado dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di maggiore o uguale anzianità, dichiarati idonei all'avanzamento, abbiano conseguito la promozione al grado superiore.

Art. 3.

Ai tenenti maestri di scherma della Guardia di finanza, che abbiano compiuto il periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio favorevole delle competenti autorità giudicatrici, il grado di capitano, fermi restando il trattamento economico ed il limite di età per essi stabilito dalle disposizioni in vigore.

Gli ufficiali che abbiano ottenuto la promozione in base al comma precedente continueranno ad essere compresi nell'organico complessivo degli ufficiali subalterni della Guardia di finanza, quale risulta dalle disposizioni vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 24 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1951.

Nuove agevolazioni per il pagamento del prezzo degli automezzi residuati di guerra assegnati ai reduci ed assimilati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 17 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, concernente provvidenze a favore dei reduci ed assimilati;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1946, che stabilisce le modalità per l'assegnazione ai reduci di materiale residuato di guerra;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, concernente il passaggio di alcuni servizi del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica al Ministero del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 19 agosto 1947, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva per l'assegnazione di materiale residuato di guerra;

Considerato che alcuni reduci, assegnatari di automezzi non hanno potuto ritrarre dall'uso degli automezzi stessi un guadagno sufficiente per provvedere al regolare pagamento del prezzo stabilito dal contratto di vendita;

Ritenuta la opportunità di concedere dilazioni per il pagamento del prezzo degli automezzi predetti;

Decreta:

Art. 1.

Ai reduci ed assimilati assegnatari di automezzi residuati di guerra, che versano in disagiate condizioni economiche e che non hanno potuto ritrarre dall'uso

degli automezzi stessi un guadagno sufficiente al regolare pagamento del prezzo di vendita o che per sopravvenuta inefficienza dell'automezzo o per ritardi nella concessione del permesso di trasporto di merce per conto terzi non hanno potuto dopo la consegna utilizzare pienamente l'automezzo, può essere concessa, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, una adeguata dilazione del pagamento della somma residua dovuta.

Il pagamento dovrà comunque essere effettuato mediante versamento di rate bimestrali in un periodo non superiore ad anni cinque dalla data di stipulazione del contratto di vendita.

Dal beneficio predetto sono esclusi i reduci assegnatari che entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto non abbiano provveduto al pagamento di almeno un quinto del prezzo di vendita dell'automezzo.

Art. 2.

La Commissione consultiva per l'assegnazione di materiali residuati di guerra, costituita con decreto Ministeriale 19 agosto 1947, è chiamata ad esprimere il parere sulle dilazioni di pagamento di cui all'articolo precedente ed è integrata con un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1951
Registro Lavoro e prev. sociale n. 3, *foglio n.* 181. — LAMICELA

(4049)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1951.
Riconoscimento del comune di Bracciano ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Roma;

Decreta:

Il comune di Bracciano è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopracitata.

Roma, addì 30 luglio 1951

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(4046)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) di Campobasso

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Campobasso, posto in liquidazione in data 2 gennaio 1945 con decreto prefettizio convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso.

(3880)

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) di Caltanissetta

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Caltanissetta, posto in liquidazione in data 28 gennaio 1945 con decreto prefettizio convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Caltanissetta.

(3881)

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) di Avellino

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Avellino, posto in liquidazione in data 3 marzo 1944 con decreto prefettizio convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Avellino.

(3882)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, e del decreto Ministeriale 15 giugno 1951, valide per il giorno 9 agosto 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 624,89

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 627 circa, compresa nei comuni di Antegnate, Covo, Isso e Fara Olivana, delimitata dai seguenti confini:

ad *est*: strada provinciale da Romano fino a Covo, quindi strada comunale da Covo per Barbata fino all'incrocio con la pedemontana superiore;

a *sud*: strada pedemontana predetta, dal punto di incontro con la strada comunale per Barbata fino all'incrocio col Naviglio ad ovest dell'abitato di Isso;

ad *ovest*: roggia Fara, dal punto d'incontro col Naviglio nei pressi della strada statale Brescia-Milano fino al punto di incontro con la strada comunale Romano-Fara Olivana, indi la strada stessa fino all'abitato di Romano;

a *nord*: abitato di Romano Lombardo.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Catanzaro, della estensione di ettari 5745, compresa nei comuni di Conflenti, Martirano Lombardo, San Mango D'Acquino, Nocera Tirinese, Falerna e Gizzeria, delimitata dai seguenti confini:

strada nazionale n. 18 nel punto di confine tra i comuni di Falerna e Gizzeria, contrada Campo di Arato; confine dei predetti Comuni fino a quota 1006; torrente Tormo fino alla confluenza con il torrente Falerna, quota 531; mulattiera che porta in contrada Colaranni ed in contrada Campitello; vecchia strada nazionale fino ad incontrare in contrada Faggi la mulattiera che da Gizzeria porta a Pietre Bianche; tale mulattiera fino al limite di divisione dei comuni di: Falerna, Nocera Tirinese, Martirano Lombardo, Conflenti e Sambiase quota 1279; mulattiera che costituisce confine fra i comuni di Sambiase e Conflenti fino a quota 999; stessa mulattiera fino a Cona di San Mazzeo, Serra Lunga fino a Monte Capo Bove quota 1297; mulattiera che porta alle Case Costa; fosso Costa e fosso Manca fino alla confluenza col torrente Primarosa quota 292; detto torrente fino alla strada rotabile Conflenti-Nocera Tirinese e precisamente al ponte del Soldato; detta strada fino al bivio Nocera Tirinese con la strada nazionale n. 18; tale strada n. 18 fino alla contrada Campo di Arato.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 1200 circa, compresa nei comuni di Grassobbio, Cavernago, Seriate e Zanica, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: autostrada Bergamo-Brescia, dal punto di incontro con la roggia Vescovada fino al punto di incontro con la strada provinciale Bergamo-Cremona;

ad *est*: strada provinciale predetta, dal punto di incontro con la autostrada precitata fino all'abitato di Cavernago, indi strada comunale per Malpaga fino al punto di incontro con la strada comunale Malpaga-Bettole;

a *sud*: dal punto di incontro predetto, strada comunale che conduce alla località Fornace indi, attraverso il Serio, confine territoriale fra il comune di Urgnano e il comune di Grassobbio presso la cascina Barico e cascina Bettolino fino al punto di incontro con la strada comunale che unisce l'abitato della frazione Capannelle con l'abitato della frazione Basella di Urgnano;

ad *ovest*: dal punto di incontro predetto, strada comunale fino alla frazione Capannelle, quindi confine territoriale fra il comune di Zanica e il comune di Grassobbio fino alla frazione Padergnone di Zanica, indi roggia Vescovada fino all'incontro con l'autostrada Bergamo-Brescia.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 451, compresa nel comune di Reggiolo, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale che dalla periferia di Reggiolo porta all'incrocio con la strada per la località « Palazzo »;

a *sud*: canale della bonifica che dall'incrocio con la carreggiata « Benzoni » passando per la località « Chiavica dei Berzieri » porta alla località « Torrione Reggiolese »;

ad *est*: carreggiata « Benzoni » che dall'incrocio con il « Canale di Bonifica » porta alla strada vicinale che va alla località « Palazzo »;

ad *ovest*: strada provinciale che dalla località « Torrione Reggiolese » porta alla periferia di Reggiolo.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione della zona della provincia di Reggio Emilia, della estensione di ettari 213, compresa nel comune di Cadelbosco Sopra, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale « Cesare Battisti » che dalla località « Osteria » porta al ponte Bastiglia sul torrente Crostolo;

a *sud*: strada comunale « Via Dalmazia » che dall'incrocio con la strada statale n. 63 porta al ponte sul torrente Crostolo località « Traghettino »;

ad *est*: strada statale n. 63 che dall'incrocio con la strada comunale « Via Dalmazia » porta alla località « Osteria »;

ad *ovest*: torrente Crostolo che dal ponte « Traghettino » porta al ponte di Bastiglia.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, della estensione di ettari 375, compresa nel comune di Reggio Emilia, località Mancasale, delimitata dai seguenti confini:

a *nord* e ad *est*: canale di bonifica che dal ponte « Rotte » parte dall'incrocio del cavo « Canalina », indi proseguendo lungo questo fino all'incrocio con la strada comunale « Via Beretta »;

a *sud* e ad *ovest*: strada provinciale che dal ponte « Rotte » porta all'incrocio con la strada comunale « Via Beretta », indi proseguendo per questa fino all'incrocio col cavo di bonifica « Canalina ».

(4031)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa di lavoro di Castel di Sangro, con sede in Castel di Sangro, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 luglio 1951, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa di lavoro di Castel di Sangro, con sede in Castel di Sangro, ed è stato nominato commissario il dott. Angelo Altarelli, al quale sono state altresì conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per nominare il nuovo Collegio sindacale, che dovrà restare in carica per tutta la durata della gestione commissariale.

(3718)

Revoca del Collegio sindacale della cooperativa coltivatori diretti « S.A.C.C.D.I. », in Roma, e conferimento al commissario dei relativi poteri dell'assemblea.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1951, il Collegio dei sindaci della Società Cooperativa Coltivatori Diretti « S.A.C.C.D.I. » con sede in Roma, è stato revocato ed al commissario, dott. rag. Sergio Ruggeri, sono stati conferiti, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, i poteri dell'assemblea dei soci per nominare il nuovo Collegio sindacale.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministero suddetto.

(3723)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1951, è stato respinto il ricorso in via straordinaria in data 5 giugno 1950, presentato dal sig. Corradino Fagà, ufficiale p. t. c. di 2ª classe (gruppo *C*, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico della Amministrazione dell'Africa italiana, avverso la denegatagli corresponsione, da parte del Ministero dell'Africa italiana, della differenza tra gli assegni ridotti alla metà, corrispostigli durante l'aspettativa per motivi di salute (dal 1° gennaio 1949 al 30 giugno stesso anno) e quelli interi cui ritiene di aver diritto.

(4062)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1951, è stato respinto il ricorso straordinario inoltrato l'8 marzo 1950 proposto da Laus Pasquale ed altri, ex operai del Cantiere navale di Castellammare di Stabia, avverso il provvedimento del loro licenziamento dal posto di salariato alle dipendenze dell'Amministrazione M. M., emesso in data 9 e 14 marzo 1939, con decorrenza 1° aprile 1939.

(4063)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Duecentunesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministerciale 6 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 254, con il quale alla ditta fratelli Braghò Elisabetta, Antonietta ed Antonio fu Domenico, Cichello Margherita ved. Braghò, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei figli minori Cesare, Domenico e Angelina, fu Domenico e Calzona Leonardo fu Lorenzo, tutti rappresentanti da quest'ultimo, domiciliato in Parghelia, provincia di Catanzaro, è accordata per la durata di anni cinquanta, la concessione di coltivare i giacimenti di feldspato nella località « Gabrielli », del comune di Parghelia, provincia di Catanzaro.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 253, con il quale alla Società a r. l. « Monte Calisio », con sede in Milano, è accordata per la durata di anni venti, la concessione di coltivare i giacimenti di baritina nella località « Agli orti », in comune di Trento.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 249, con il quale le concessioni minerarie di marna da cemento denominate « Fornello » e « Fornello Nord » site nei comuni di San Giorgio e Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, di cui è titolare la Società Milanese e Azzi, con sede in Casale Monferrato, in base ai decreti Ministeriali rispettivamente 2 febbraio 1930 e 16 novembre 1931, sono raggruppate in un'unica concessione che avrà la durata di anni sessanta. L'area della concessione così unificata è denominata « Fornello ».

Decreto Ministeriale 4 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1945, registro n. 9 Economia corporativa, foglio n. 137, con il quale alla Società « Unione Cementi Marchino & C. », con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento sito in località denominata « Opreno », in territorio del comune di Caprino Bergamasco, provincia di Bergamo.

(4044)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Torino

Con decreto Ministeriale 6 agosto 1951, n. 993, previa decisione sulle opposizioni presentate e con gli stralci modifiche e limitazioni di cui alle premesse del decreto medesimo, è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Torino, vistato in 121 planimetrie 6 leggende e quadri di unione, e le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(4090)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 17291 in data 1° agosto 1951 viene confermato nell'incarico di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano, l'ing. Pietro Francescatti, per un altro quadriennio decorrente dal 17 febbraio 1951.

(4055)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno successivo, è stato respinto un ricorso straordinario prodotto dal primo commesso dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Bonato Domenico fu Gaetano, avverso il provvedimento di mancata ricostruzione della sua carriera.

(3975)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ventinovesima serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Collaudo dei recipienti di capacità compresa fra 50 e 800 litri.

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con il decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Considerato che il collaudo di recipienti saldati di capacità compresa fra i 50 e gli 800 litri — appartenenti cioè alla cat. *B* della 18ª serie di norme integrative al regolamento suddetto — risulta troppo oneroso, quando i lotti siano costituiti da un numero molto esiguo di recipienti;

Considerato, d'altra parte, che, anche non volendo sacrificare un recipiente, non è conforme alle norme di sicurezza omettere la verifica diretta delle saldature;

Considerato che la verifica diretta delle saldature può essere eseguita, per ogni singolo recipiente, con le norme relative ai grandi carri-serbatoio;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

Per i recipienti saldati di capacità compresa fra 50 e 800 litri, da destinare al trasporto di gas liquefatti o disciolti per i quali sia prescritta una pressione di prova non maggiore di 30 kg/cmq., quando non vengono presentati al collaudo in lotti omogenei costituiti da meno di 100 recipienti, è consentito, ove il costruttore lo preferisca, di eseguire la verifica delle saldature nel modo prescritto al capoverso 7°, commi *a*), *b*), *c*), della parte seconda della 4ª serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930, relativo ai grandi serbatoi per gas compressi liquefatti o disciolti, in luogo di quanto è prescritto ai capoversi 1° ed 8° della parte seconda, categoria *B* della 18ª serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925.

Roma, addì 5 luglio 1951

p. Il Ministro: CAPPUCCIO

(3943)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ufficiale aggiunto di statistica di IV classe in prova (grado 13°), per il servizio meccanografico, nel ruolo ordinario della categoria d'ordine dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 e successive modificazioni;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 88564/12106.3.30 del 24 novembre 1950 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ufficiale aggiunto di statistica di IV classe in prova nel ruolo ordinario della categoria d'ordine (grado 13°) presso l'Istituto centrale di statistica:

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ufficiale aggiunto di statistica di quarta classe in prova (grado 13°), per il servizio meccanografico, nel ruolo ordinario della categoria d'ordine dell'Istituto centrale di statistica.

Metà dei posti è riservata a favore dei combattenti, dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia provvisto di un diploma di scuola media inferiore o diploma equipollente, rilasciato dagli Istituti medi d'istruzione della Repubblica:

b) sia cittadino italiano;

c) abbia l'esercizio dei diritti civili;

d) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

e) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche:

f) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di 35 in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Il limite massimo di età è elevato:

a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione, per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

a 44 anni per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267:

a 45 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio, nonchè per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione. Il limite massimo di età è inoltre elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione per le domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che alla data del presente bando appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o delle Amministrazioni dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazione dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai documenti stabiliti dal presente bando, debbono essere presentate all'Istituto centrale di statistica o fatte pervenire, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, all'Istituto stesso (via Cesare Balbo, n. 16, Roma) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino presentate o pervenute all'Istituto dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente o irregolarmente documentate.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome e nome, della paternità e del recapito e dovranno contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I candidati che risiedono all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere, nel prescritto termine, la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio;

b) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica, e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

c) diploma originale del titolo di studio richiesto ovvero copia autentica notarile dello stesso su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, ovvero certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85 legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco del Comune ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare; dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune. Per gli invalidi di guerra il certificato (comprovante la natura ed il grado di invalidità) deve essere

rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio;

g) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

h) fotografia del candidato, con marche da L. 32, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà indicarne gli estremi nella domanda; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

i) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con tassa di bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli altri fogli, se il concorrente abbia prestato servizio militare; in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24;

l) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *h*) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *g*), *i*) ed *l*) del precedente art. 4, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciata dal competente ufficio su carta da bollo da L. 40, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 4, un rapporto informativo su carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento d'assunzione.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei figli degli invalidi di guerra e assimilati, dei reduci dalla deportazione o dall'internamento e dei profughi, gli interessati dovranno produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti e i partigiani combattenti per la lotta di liberazione devono allegare alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa in regola con il bollo (L. 24), attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto;

c) i mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio devono provare tale loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

d) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per servizio devono provare tale loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

e) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per servizio devono esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

f) i figli degli invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio devono produrre la dichiarazione mod. 69, in bollo da L. 24, rilasciata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

g) i reduci dalla deportazione o dall'internamento e i profughi dei territori di confine devono produrre apposita attestazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede; i profughi d'Africa devono produrre la dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto possono essere posseduti anche dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; in tal caso, essi possono essere documentati entro e non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

La legalizzazione della firma sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma presso la sede dell'Istituto centrale di statistica. I candidati ammessi al concorso riceveranno, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del giorno e del luogo ove dovrà effettuarsi la eventuale visita medica, nonchè del giorno e dell'ora in cui avranno inizio gli esami. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità, o di altro documento d'identificazione.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, che verrà nominata con successiva deliberazione, sarà presieduta dal direttore generale dell'Istituto e sarà costituita da quattro funzionari dell'Istituto stesso di grado non inferiore al 6°. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di concetto di grado non inferiore al 10°. In caso di sopravvenuto impedimento di alcuno dei componenti la Commissione, il presidente dell'Istituto provvederà a sostituirlo.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle altre norme che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una orale ed avranno per oggetto le materie di cui al programma annesso al presente bando.

Art. 11.

Per ciascuna delle prove scritte e per la prova orale ciascun commissario disporrà di dieci punti. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto in ciascuna prova scritta almeno i sei decimi del numero complessivo dei punti assegnabili alle prove stesse. La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno i sei decimi del numero complessivo dei punti assegnabili alla prova stessa.

Art. 12.

I candidati dichiarati idonei nelle prove scritte ed in quella orale dovranno frequentare, presso l'Istituto centrale di statistica, apposito corso teorico-pratico, della durata di giorni cinque, di addestramento per l'uso delle macchine degli spogli

meccanici. Alla fine del corso saranno sottoposti dalla Commissione esaminatrice ad una prova pratica, in base alla quale i candidati dovranno comprovare la conoscenza delle macchine perforatrici e selezionatrici:

a) perforando, con esattezza e rapidità, con la macchina perforatrice, un determinato numero di schede (durata massima della prova minuti 20);

b) effettuando un certo numero di passaggi, sulla macchina selezionatrice, delle schede perforate.

Per la valutazione della prova pratica ciascun commissario disporrà di dieci punti. La prova pratica non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno i sei decimi del numero complessivo dei punti assegnabili alla prova stessa.

Art. 13.

La Commissione collegialmente assegnerà, per ognuno dei requisiti di cui appresso, punti aggiuntivi da uno a quattro a coloro che:

a) siano impiegati di ruolo dell'Istituto o abbiano comunque prestato due anni di servizio nell'Istituto stesso;

b) risultino in possesso del diploma di abilitazione nelle discipline statistiche;

c) risultino in possesso di un titolo di studio superiore a quello indicato nell'art. 2.

I candidati dovranno comprovare di trovarsi nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) mediante presentazione del diploma originale di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base alla somma dei punti che i candidati risultati idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove sostenute (prove scritte, prova orale, prova pratica di perforazione e selezione) e dei punti aggiuntivi previsti dal precente articolo.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

In base alla graduatoria di merito, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria dei vincitori del concorso, la quale, approvata con deliberazione del presidente dell'Istituto, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il presidente dell'Istituto, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire gli eventuali posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento interno dell'Istituto.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto di impiego della durata di cinque anni, rinnovabile secondo le norme del suddetto regolamento interno, e saranno destinati al servizio meccanografico.

Il primo anno di servizio sarà considerato come anno di prova, durante il quale l'Istituto potrà, a suo insindacabile giudizio, rescindere d'ufficio il contratto senza che ciò dia diritto a qualsiasi indennità.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà considerato come rinunciante alla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1951

Il presidente: MAROI

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) Componimento italiano.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica e geometria nei limiti del programma fissato per la prova orale.

Le prove scritte avranno la durata massima di ore quattro.

PROVE ORALI

Nozioni elementari di statistica:

Concetto e oggetto della statistica Unità statistica Rilevazioni statistiche, modelli di rilevazione Spoglio e aggruppamento dei dati Elaborazione dei dati: calcolo di valori medi e di quozienti; numeri indici Rappresentazioni grafiche.

Notizie sulle pubblicazioni periodiche (mensili ed annuali) dell'Istituto centrale di statistica.

Nozioni di meccanica e di elettrotecnica:

Nozioni sul moto dei corpi Concetto di forza; le misure statica e dinamica della forza Macchine semplici Concetto di lavoro di una forza; sua misura Potenza di un motore e sua misura.

Nozioni sull'elettricità; misure elettriche e principali strumenti di misura di tipo industriale Macchine elettriche.

Macchine da spoglio meccanico (facoltativo):

Principi generali sulle macchine da spoglio meccanico (perforatrici, selezionatrici, tabulatrici) Principi di funzionamento Applicazione delle macchine da spoglio all'elaborazione di dati statistici.

Elementi di aritmetica e di geometria:

Le quattro operazioni fondamentali Massimo comune divisore e minimo comune multiplo Principali operazioni sulle frazioni Sistema metrico decimale Numeri complessi Potenze Estrazione della radice quadrata Rapporti e proporzioni.

Enti geometrici fondamentali; criteri di uguaglianza dei triangoli; nozioni sull'equivalenza di figure geometriche piane; teorema di Pitagora Aree delle superfici delle figure piane - Principali tipi di solidi geometrici Aree delle superfici dei solidi Volumi dei solidi.

Nozioni di geografia in generale e dell'Italia in particolare.

Nozioni elementari di ordinamento amministrativo:

Le Amministrazioni centrali dello Stato L'Istituto centrale di statistica La Prefettura e la sua organizzazione La Provincia, i suoi organi e le sue attribuzioni Il Comune, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Roma, addì 2 agosto 1951

Il presidente: MAROI

(4056)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a cinquecento posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente i limiti di età per l'ammissione agli impieghi, del personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 827, recante nuove norme sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 7916/12106-2.6 del 22 maggio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquecento posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

d) sia provvisto di diploma di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale), di abilitazione magistrale o di licenza di istituto nautico.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 132 e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'ex impero austro-ungarico;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di 30.

Detto limite di età è elevato:

1) a 35 anni, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero nella qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; ed infine, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) a 44 anni, per coloro che siano stati decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

3) a 45 anni, per coloro che rivestano la qualità di mutilati o di invalidi di guerra o della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati od invalidi per servizio.

Sono esclusi dai benefici militari coloro che abbiano riportate condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Il limite di età è pure elevato a 44 anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli).

I limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella della lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

A norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Infine, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione, su carta bollata da lire 32 diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve contenere l'esatta indicazione del domicilio e della residenza, nonchè l'elencazione di *tutti* i documenti esibiti con la indicazione della data del loro rilascio da parte delle Autorità competenti.

Gli aspiranti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno presentare nel suddetto termine di novanta giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine; ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere direttamente la domanda e i documenti al Ministero.

I candidati che dimostrano di essere chiamati alle armi, potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, su foglio bollato e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da lire 40);

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dalla competente autorità comunale (carta da bollo da lire 24). Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

3) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, o che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso (carta da bollo da lire 24);

4) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha la residenza abituale da almeno un anno, e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno (carta da bollo da lire 24);

5) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario (carta da bollo da lire 24). Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, queste dovranno essere esattamente specificate nel certificato.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre il candidato a visita medica di controllo: l'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

6) ritratto in fotografia su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. Su tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa al ritratto ed alla firma del candidato nonchè la prescritta marca da bollo da lire 32;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) diploma, in originale o in copia notarile, del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

9) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla elevazione del limite di età ed alle preferenze nell'ordine di nomina previste dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati: i candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità di

pubblica sicurezza, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia menzione dell'attestato dell'autorità predetta, il quale deve essere allegato alla domanda di ammissione al concorso.

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, rilasciata dalla competente autorità militare, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

Anche i reduci dalla prigionia ed i partigiani combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I decreti di concessione di decorazioni al valor militare o di promozione per merito di guerra, ed i brevetti di ferito in combattimento o della croce al merito di guerra, devono essere prodotti in originale od in copia notarile.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o mutilati od invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio ovvero mutilati od invalidi per servizio, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido di guerra, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio o dei caduti per servizio, ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione del certificato mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini deportati dal nemico, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa, per usufruire dei benefici in loro favore, previsti rispettivamente dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica: i primi mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui il candidato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948; gli altri, mediante dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana, ai sensi del citato decreto 26 febbraio 1948.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) dell'art. 4 devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della procura presso il Tribunale di Roma e dai notai del Distretto notarile di Roma, non occorrono le legalizzazioni.

I candidati che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 2), 3), 4) e 6) dell'art. 4, purchè comprovino tale loro qualità mediante esibizione della copia dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza in data non anteriore a quella del presente bando, con l'indicazione delle qualifiche riportate durante il servizio civile prestato.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'art. 4, un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I candidati, già appartenenti, alla data del bando, all'Amministrazione della giustizia con la qualifica di aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie, potranno limitarsi a produrre il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, nonchè i documenti atti a comprovare l'eventuale loro diritto alle preferenze nell'ordine di nomina.

Infine, gli avventizi di 2ª e 3ª categoria delle cancellerie e segreterie giudiziarie potranno limitarsi a produrre i documenti atti a comprovare l'eventuale loro diritto all'elevazione del limite di età e alle preferenze nell'ordine di nomina: gli avventizi di 3ª categoria dovranno, inoltre, produrre il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

E' data tuttavia, ai candidati ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 8.

Sono prive di effetto le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore breve termine perentorio, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio, in sostituzione del quale deve essere prodotto un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, ed i candidati dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi depositato detto titolo originale, nonchè gli estremi del concorso per cui fu prodotto.

Non possono partecipare al concorso coloro che, avendo già preso parte a due precedenti concorsi per volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, non abbiano conseguito la idoneità. Parimenti non sono ammessi al concorso coloro nei riguardi dei quali in due concorsi siano state annullate le prove scritte o una sola di esse, per essersi ritenuto che lo scritto fosse stato copiato in tutto od in parte da altro lavoro o da qualche autore.

Non sono ammessi al concorso coloro che non risultino di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabili.

Agli aspiranti ammessi al concorso, sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

2) nozioni di procedura penale;

3) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie, e servizi di cancelleria;

4) nozioni di diritto privato;

5) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in Roma od in altre sedi ed in due distinti giorni che verranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma, ed avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove.

Non è ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

a) il diritto tavolare (nozioni, con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);

b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

La Commissione esaminatrice, alla quale, ove occorra, potranno essere aggregati, limitatamente alle prove facoltative,

uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia, assegnerà da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare, e da uno a cinque voti per la prova facoltativa di stenografia, in aggiunta alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie.

I candidati che intendano sostenere entrambe od una sola di tali prove facoltative, debbono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorio, aumentata dall'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di assunzione a pubblici impieghi.

Art. 11.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, e dalla data dell'assunzione dell'ufficio e durante il periodo di prova, verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Limitatamente alle prove di diritto tavolare e di stenografia indicate nell'art. 9, ed ai fini del conseguimento della qualifica di tavolarista o di stenografo, di cui alla legge 25 giugno 1940, n. 827, potranno chiedere di partecipare all'esame i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e gli aiutanti, in servizio.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo dell'interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per lo inizio delle prove orali del presente concorso, che sarà comunicata successivamente, con avvertenza pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

L'esame s'intende superato se l'aspirante consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Roma, addì 27 giugno 1951

p. *Il Ministro*: TOSATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1951

(4014)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Assunzione, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di due candidati riusciti idonei nel concorso a ventisei posti di marinaio in prova sulle navi-traghetto dello Stretto di Messina, di cui al decreto Ministeriale 11 maggio 1949, n. 4601.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1950, n. 1587, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1950 al registro n. 19, foglio n. 341, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a ventisei posti di marinaio in prova sulle navi-traghetto dello Stretto di Messina;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, concernente la facoltà di nominare, entro il limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso, i candidati risultati idonei nella relativa graduatoria;

Vista la nota n. 705/12106.2.15.16 del 19 gennaio 1951, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a far luogo all'assunzione, in ordine di graduatoria, di due idonei oltre i vincitori, in applicazione del succitato regio decreto-legge n. 1785;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale ed affari generali n. P.A.G. 41/24/215/88238 in data 11 maggio 1951;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è autorizzata ad assumere in prova — con la qualifica di marinaio — con decorrenza 16 maggio 1951, i sottoelencati candidati riusciti idonei nel concorso a ventisei posti di marinaio in prova sulle navi-traghetto dello Stretto di Messina:

1. Cardullo Giuseppe (28° in graduatoria).
2. Tripodi Domenico (30° in graduatoria, combattente).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1951

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1951
Registro bilancio Trasporti n. 25, foglio n. 51. — CASABURI

(4057)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Spoleto (Perugia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 marzo 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Spoleto (Perugia);

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Spoleto (Perugia), nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Canilli dott. Carlo	punti	91,06	su 132
2.	Del Bene dott. Giovanni	»	90,09	»
3.	Livi dott. Filiberto	»	89,59	»
4.	Davi dott. Guido	»	88,16	»
5.	Calabro Vincenzo	»	87 —	»
6.	Ferrari Antonio	»	86,56	»
7.	Roccella dott. Davide	»	85,62	»
8.	Fabbri dott. Giulio	»	85,23	»
9.	Facciolo Francesco Paolo	»	83,50	»
10.	Trocconi Bernardino	»	83 —	»
11.	Emiliani Nicola	»	82,60	»
12.	Mona Vito Nicola	»	82 —	»
13.	Stranges dott. Antonio	»	81,89	»
14.	Perta dott. Angelo	»	80,75	»
15.	Rosolia dott. Giovanni	»	80,03	»
16.	Balduzzi dott. Luigi	»	75,02	»
17.	Abbaticchio dott. Pietro	»	74,86	»
18.	Moltisanti dott. Gaetano	»	74,59	»
19.	Marzola Ilario	»	74,08	»
20.	Cantarini dott. Giulio	»	73,86	»
21.	La Bianca dott. Cosimo	»	73,83	»
22.	Rianò dott. Enrico	»	73,77	»
23.	Polazzi dott. Tito	»	71,83	»
24.	Manzini dott. Dario	»	71,81	»
25.	Di Tizio Ermanno	»	71,58	»
26.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	70,08	»
27.	Conti Umberto	»	59,50	»
28.	Braccio Feliciano	»	57,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1951

Il Ministro: SCELBA

(3845)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Alba (Cuneo)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 febbraio 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Alba (Cuneo);

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Alba (Cuneo), nell'ordine appresso indicato:

1.	Rosolia dott. Giovanni	punti 96,03	su 132
2.	Cantarini dott. Giulio	» 93,86	»
3.	Sgrò dott. Pietro	» 90,90	»
4.	Sala Tenna Gio. Battista	» 87,02	»
5.	Troccoli Bernardino	87 —	»
6.	Pasqualis dott. Marcello	» 86,33	»
7.	Visconti Lorenzo	» 85,21	»
8.	Ghiani dott. Paolo	» 84,26	»
9.	Pianigiani Quintilio	» 84,08	»
10.	De Lisi dott. Leonardo	» 84,02	»
11.	Spezia Roberto	» 83 —	»
12.	Bossolo dott. Luigi	» 82,97	»
13.	Caruso dott. Francesco	» 82,94	»
14.	Valle Mario	» 82,34	»
15.	Ciccotta Luigi	» 82,10	»
16.	Bitetti dott. Giuseppe	» 81,79	»
17.	Lo Presti Francesco	» 81,66	»
18.	Porazzi Angelo	» 81,49	»
19.	Zuanni dott. Federico	» 80,42	»
20.	Zambetti dott. Guido	» 80,19	»
21.	Bodo Mario	» 80,16	»
22.	Pracucci Giuseppe	» 79,43	»
23.	Urbano dott. Alberto	» 79,25	»
24.	Grossi dott. Artemio	» 78,95	»
25.	Di Pilla dott. Giovannangelo	» 78,55	»
26.	Damiani Italo	» 77,66	»
27.	Di Santo dott. Angelo	» 76,50	»
28.	Baraldi dott. Dario	» 76,24	»
29.	Fanelli dott. Filippo	» 76,11	»
30.	De Virgiliis Vito	» 75,50	»
31.	Conte dott. Egidio	» 75,02	»
32.	Cominazzini dott. Otello	» 74,70	»
33.	Ganci dott. Rosario	» 72,80	»
34.	Galli dott. Pietro	» 72,04	»
35.	Procaccini Pietro	» 70,47	»
36.	Mosele Alessandro	» 69,83	»
37.	Ruggieri dott. Angelantonio	» 67,95	»
38.	Mastrangelo Domenico	» 66,30	»
39.	Bonasia dott. Michele	» 65,04	»
40.	Marengo dott. Vittorio	» 62,77	»
41.	Romano dott. Antonio	» 61,36	»
42.	Schiavina dott. Renato	» 61,23	»
43.	Armocida dott. Rocco Libero	» 59,84	»
44.	Fornaciari dott. Raoul	» 58,98	»
45.	Gennero dott. Giuseppe	» 58,30	»
46.	Pignataro dott Tommaso	» 57 —	»
47.	Franzoni Ferrante	» 55,50	»
48.	Mauro dott. Luigi	» 53,97	»
49.	Mistrangelo dott. Pio	» 52,60	»
50.	Visconti Pietro	» 49 —	»
51.	Gioia Pasquale	» 48,50	»
52.	Rubino Giovanni	» 47,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1951

Il Ministro: SCELBA

(3846)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Viterbo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 19 gennaio 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Viterbo;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Viterbo, nell'ordine appresso indicato:

1.	Massucco dott. Dante	punti 95,18	su 132
2.	Urbani dott. Ippolito	» 91 —	»
3.	Del Bene dott. Giovanni	» 90,09	»
4.	Davì dott. Guido	» 88,16	»
5.	Livi dott. Filiberto	» 87,59	»
6.	Zito dott. Ludovico	» 87,06	»
7.	Innocenzi dott. Giulio	» 87,05	»
8.	Mazzoni dott. Francesco	» 86,08	»
9.	Ferri Giovanni	» 85,36	»
10.	Quarato rag. Matteo	» 85,33	»
11.	Bucciarelli dott. Sergio	» 85,22	»
12.	Calabro Vincenzo	» 85 —	»
13.	Roccella dott. Davide	» 84,62	»
14.	Biddau dott. Michele	» 84,24	»
15.	Fabbri dott. Giulio	» 84,23	»
16.	Messineo dott. Giuseppe	» 83,96	»
17.	Favilla rag. Carlo	» 83,06	»
18.	Emiliani Nicola	» 82,60	»
19.	Facciolo Francesco	» 82,50	»
20.	Troccoli Bernardino, ex combattente, medaglia di bronzo, due croci al merito di guerra	» 82 —	»
21.	Vasta dott. Rosario, ufficiale di complemento, ex combattente	» 82 —	»
22.	Sorgi Gino	» 82 —	»
23.	Pollidori Giuseppe	» 81,95	»
24.	Sangiorgio Carlo	» 81,23	»
25.	Ciocie dott. Giuseppe	» 81,03	»
26.	Panza dott. Filomeno Fiore	» 80,61	»
27.	Sala Tenna Giovanni Battista	» 79,52	»
28.	Mona Vito Nicola	» 79 —	»
29.	Perta dott. Angelo	» 78,75	»
30.	Rosolia dott. Giovanni	» 77,53	»
31.	Cappello dott. Agostino	» 77,08	»
32.	Giustino Leonardo	» 77,02	»
33.	Balduzzi dott. Luigi	» 76,52	»
34.	Baraldi dott. Dario	» 75,74	»
35.	Moltisanti dott. Gaetano	» 74,09	»
36.	Brunetti dott. Giulio	» 72,93	»
37.	Cantarini dott. Giulio	» 71,86	»
38.	Polazzi dott. Tito	» 70,83	»
39.	Manzini dott. Dario	» 70,81	»
40.	De Palo dott. Vittorio	» 70,64	»
41.	Sardella dott. Pasquale	» 70,23	»
42.	Di Simine dott. Eugenio	» 68,73	»
43.	Bitelli Camillo	» 68,09	»
44.	Carboni dott. Quirino	» 65,50	»
45.	Di Palma dott. Leucio	» 61,93	»
46.	Zuanni dott. Federico	» 58,92	»
47.	Ganci dott. Rosario	» 55,30	»
48.	Punzo Ciro	» 52,16	»
49.	Greco Orlando	» 46 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1951

Il Ministro: SCELBA

(3977)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

Con decreto prefettizio n. 35404 del 9 luglio 1951 ai seguenti vincitori del concorso a posti di veterinario, indetto con decreto prefettizio n. 22426 del 4 agosto 1947, sono assegnate le sedi a fianco indicate:

1) Michelizzi dott. Francesco: Nicotera;
2) Talia dott. Arturo: Cropani;
3) Fortini dott. Valentino: Mesoraca;
4) Galati dott. Domenico: Nocera Terinese;
5) Bonelli dott. Giovanni: Soveria Mannelli.

Il Prefetto.

(3994)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 ottobre 1950, numeri 49947 e 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte veterinarie di Monteu Roero-Montaldo Roero, Demonte, Monticello d'Alba-Santa Vittoria d'Alba, Ormea-Caprauna, Magliano Alpi sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Gambino Domenico: condotta veterinaria consorziale di di Monteu Roero-Montaldo Roero;
2) Prezioso Vincenzo: condotta veterinaria consorziale di Monticello d'Alba-Santa Vittoria d'Alba;
3) Angelucci Publio: condotta veterinaria comunale di Demonte;
4) Nani Camillo: condotta veterinaria consorziale di Ormea-Caprauna;
5) Varello Renato: condotta veterinaria comunale di Magliano Alpi.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 12 luglio 1951

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 ottobre 1950, numeri 49947 e 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta veterinaria di Neive-Barbaresco-Neviglie-Trezzo Tinella è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Vista la dichiarazione di accettazione del concorrente interpellato per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Ravinale Francesco, idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Neive-Barbaresco-Neviglie-Trezzo Tinella.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 13 luglio 1951

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 ottobre 1950, numeri 49947 e 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta veterinaria di Ormea-Caprauna è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del rispettivo vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Vista la dichiarazione di rinuncia del concorrente interpellato per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Simonelli Sergio, idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Ormea-Caprauna.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 18 luglio 1951

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 ottobre 1950, numeri 49947 e 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta veterinaria di Casalgrasso-Polonghera-Faule è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del rispettivo vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Vista la dichiarazione di rinuncia e di accettazione del concorrente interpellato per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Fenoglio Pier Arrigo, idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Casalgrasso-Polonghera-Faule.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 18 luglio 1951

Il prefetto: GLORIA

(3857)

PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a nove posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1946, indetto con decreto prefettizio n. 12778 del 14 agosto 1947;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti a nove posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1946:

1.	Canestrari Giuseppe	punti	129,30	su 150
2.	Sereni Emilio	»	122,60	»
3.	Travan Marcello	»	108,70	»
4.	Pepe Michele	»	106,45	»
5.	Paganelli Augusto	»	105,20	»
6.	Fusco Vittorio	»	101 —	»
7.	Catri Michele	»	98,70	»
8.	Nestola Corrado	»	97,20	»
9.	Davino Stanislao	»	96,20	»
10.	Siesto Armando	»	92,65	»
11.	Brandi Italo	»	91,95	»
12.	Majatico Giustiniano	»	90,70	»
13.	D'Adorante Vincenzo	»	90,60	»
14.	Ferramosca Luigi	»	87,10	»
15.	Vigna Ottavio	»	84,20	»
16.	Schiavone Carlo	»	83,20	»
17.	Clavica Salvatore	»	82,70	»
18.	Palma Giuseppe	»	82,45	»
19.	Di Lauro Giuseppe	»	78,82	»
20.	Manisco Antonio	»	78,25	»
21.	Gattolini Tullio	»	77,80	»
22.	Mastro Francesco	»	76,60	»
23.	Maffei Mario	»	76,15	»
24.	Caputo Antonio	»	76 —	»
25.	Ciocia Alessandro	»	75,50	»
26.	Pellegrino Guido	»	74,85	»
27.	La Vitola Francesco	»	73,50	»
28.	Negro Domenico	»	73 —	»
29.	Savina Antonio	»	69,20	»
30.	Leone Mario	»	66,40	»
31.	Caggiula Giovanni	»	65,25	»
32.	Passaniti Giovanni	punti	65,20	su 150
33.	Perulli Enrico, combattente	»	63 —	»
34.	Nicolardi Mario	»	63 —	»
35.	Scarinci Dante	»	60,30	»
36.	De Filippis Giuseppe di Vito	»	60,25	»
37.	Raucci Antonio	»	60 —	»
38.	Punzi Alberto	»	57,90	»
39.	Caruso Vincenzo	»	53,25	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivo, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 18 maggio 1951.

Il prefetto: GRIMALDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a nove posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1946;
Viste le domande dei primi nove graduati per quanto concerne la indicazione delle sedi in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I veterinari sottoelencati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Canestrari Giuseppe: Lecce;
Sereni Emilio: consorzio San Cesario;
Travan Marcello: consorzio di Tricase;
Pepe Michele: Galatone;
Paganelli Augusto: Leverano;
Fusco Vittorio: Casarano;
Catri Michele: consorzio Parabita;
Nestola Corrado: consorzio Cutrofiano;
Davino Stanislao: consorzio Ruffano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutici, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 18 maggio 1951

Il prefetto: GRIMALDI

(3858)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.